

STATUTO

Associazione Musicale "Pina Telara" APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Musicale Pina Telara APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Massa e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) co.1, art.5 Cts)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) co.1, art.5 Cts)

L'associazione è nata per ricordare la Prof.ssa Pina Telara, concertista di pianoforte e docente di Conservatorio; è formata da persone legate dal comune interesse per la musica la cui finalità è quella di organizzare eventi, attività culturali, educative e ricreative per avvicinare bambini, giovani ed adulti di ogni età ai differenti generi e stili musicali, alla conoscenza delle diverse tipologie di strumenti e alle possibili interazioni con le altre forme artistiche. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In caso di domanda di ammissione di minorenni, la richiesta dovrà essere presentata dal genitore o dall'esercente della patria potestà parentale che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni.



L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono essere nominati soci Onorari tra coloro che si sono distinti nel settore musicale sia a livello provinciale che nazionale o che si siano particolarmente distinti per donazioni, elargizioni o altre fattive forme di collaborazione con l'associazione per il perseguimento dei fini statuari. I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale e si garantisce loro l'uniformità del rapporto associativo mantenendo intatti diritti e obblighi.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

In caso di soci minorenni diritti e obblighi sopra elencati sono esercitati dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e saranno acquisiti automaticamente dal socio minorenne al raggiungimento della maggior età.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa, scioglimento dell'associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Direttore Artistico
- l'Organo di controllo se nominato;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, ad esclusione del caso dello scioglimento dell'associazione, in cui non sono consentite deleghe. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo di posta ordinaria, elettronica o fax contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Qualora l'Organo di amministrazione ne ravvisi la necessità e l'urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con qualsiasi altro mezzo, purché almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota sociale e non sottoposti a provvedimenti di esclusione. Rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la programmazione artistica sulle proposte del Direttore Artistico
- definire la pianificazione delle attività culturali,
- redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- nominare i soci Onorari

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Direttore Artistico lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, tra i quali devono risultare compresi il Presidente e/o il Direttore Artistico. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdersi la maggioranza dei suoi componenti, l'Organo di amministrazione dovrà considerarsi decaduto e sarà necessario convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dall'Organo di amministrazione decaduto. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. I membri dell'Organo di amministrazione sono responsabili in solido per le obbligazioni contratte dall'organo medesimo in nome e per conto dell'Associazione. Coloro che si fossero dissociati, facendo risultare a verbale il loro dissenso, da iniziative che abbiano provocato eventuali indebitamenti, saranno dispensati da tale responsabilità. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico cura l'attività artistica e culturale dell'associazione, redige progetti di eventi e spettacoli da proporre al Consiglio Direttivo. E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza tra i presenti. Svolge anche la funzione di Vicepresidente

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Anno sociale)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se nominato

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa domanda scritta al Presidente e prenderne visione presso la sede dell'associazione.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Associazione Musicale "Pina Telara"
Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Sabato 15 giugno 2019, alle ore 21,00, presso la sede dell'Associazione in via della Gora n.2 a Massa, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per esaminare i seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico relativo all'anno 2018;
2. Situazione delle varie attività svolte e prospettive future;
3. Adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;
4. Varie ed eventuali

La Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig.re Giuliano Crosilla.
La Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Maria Rosaria Ferri, Veronica Palermo, Fabrizio Vita, Gianna Bonati, Rossana Leonardi, Bigi Antonella, Luciana Lembi, Adele Iannello, Bruno Angelotti.

Sono inoltre presenti alla seduta i seguenti componenti l'Organo di controllo: Anna Claudia Crosilla, Giacomo Corsini, Fabio Lucarotti, Patricia Bustos Wacquez, Martina Ferrari, Jacopo Perlini, Giuliano Crosilla,

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, e comincia ad illustrare i vari punti all'ordine del giorno

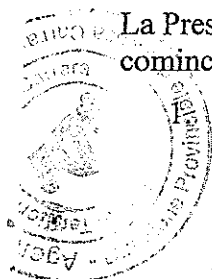
La Presidente presenta il "Rendiconto economico dell'anno 2018", predisposto dallo Studio Commerciale Podestà, che è già stato esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo, ed evidenzia che essendoci stata una sensibile diminuzione nel numero dei soci partecipanti al Laboratorio Musicale le entrate sono sensibilmente inferiori a quelle degli scorsi anni.

Il risultato di gestione dell'anno 2018 è negativo, pari a - € 1.173,60.

Tuttavia, l'avanzo complessivo al 31.12.2018 è pari a € 4.738,66 (di cui € 4.447,58 sul conto corrente ed € 291,08 in cassa): positivo in virtù dell'avanzo del 2017 che era di € 5.912,26.

Dopo ampia analisi delle singole voci di spesa, il rendiconto economico del 2018 viene approvato all'unanimità.

2. Il Consiglio Direttivo, al fine di incrementare il numero degli iscritti al "Laboratorio Musicale", propone di ampliare l'offerta formativa integrando gli attuali corsi con altri di genere differente e non attualmente presenti nel nostro territorio.
Sarà predisposto un programma dettagliato di fattibilità.
Dovrà essere anche superata l'attuale difficoltà nel trovare idonei locali o scuole dove tenere i corsi.
Il Direttore artistico Giacomo Corsini illustra i problemi che ha incontrato nell'organizzare il primo concerto della Rassegna "Excelsa Musica", dovuti principalmente alla carenza di risorse economiche, ma anche alla difficoltà nel coordinare la collaborazione degli altri soci, in un periodo di altri crescenti impegni per la fine dell'anno scolastico.
Il Direttore artistico presenta anche gli altri due appuntamenti della rassegna "Excelsa Musica", in programma di domenica sera presso l'APT di Marina di Massa, nei giorni 7 e 23 luglio.
3. La Presidente informa l'Assemblea della necessità di adeguare lo statuto alla nuova normativa del terzo settore riguardante le Associazioni di Promozione Sociale (Decreto



legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche). Il Consiglio Direttivo si è già espresso in modo favorevole, in quanto non ci saranno modifiche sostanziali al precedente Statuto, e verranno mantenuti invariati scopo e finalità.

In questo modo rimarranno invariate le agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Il lavoro di adeguamento del nuovo statuto sarà coordinato gratuitamente dal CESVOT di Carrara e non ci saranno costi di registro o tassazioni.

Il nuovo documento dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate e depositato entro il 2 agosto 2019 presso il comune di Massa.

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

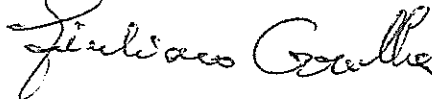
L'Assemblea vota all'unanimità di essere favorevole all'adeguamento dello Statuto e la Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti, come "allegato A", della presente deliberazione.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Null'altro essendo da esaminare e deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

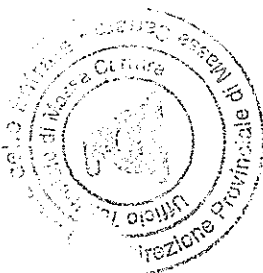
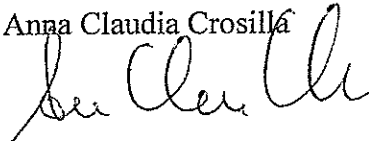
Il Segretario verbalizzante

Giuliano Crosilla



La Presidente

Anna Claudia Crosilla



25/08/2019

REGISTRAZIONE (CARRARA)
PER 3/11085 ASSETO
STATUTARIO BORO
ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
P. AMADIO

